



Comune di Lanciano

***c.a. del Sindaco e della Giunta Comunale
c.a. Ass. Paolucci e Ing. Di Toro***

PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

PEO: ditoro@lanciano.eu

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

Oggetto: STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INSTALLAZIONE STAZIONE DI RICARICA HPC (HIGH POWER CHARGER) PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO COMUNALE

Spett.le Amministrazione,

facendo seguito ai sopralluoghi congiunti e al reciproco interesse nel progetto in oggetto, si trasmette in allegato la proposta di Protocollo d'intesa per disciplinare l'installazione della stazione di ricarica HPC presso l'area di parcheggio sita in Via Ercole Tinari.

In caso di valutazione positiva del progetto e delle relative verifiche, il protocollo andrà Deliberato in Giunta Comunale e sottoscritto per accettazione.

Cordiali saluti,

EWIVA S.r.l.

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA
(HIGH POWER CHARGER - HPC)**

Tra

EWIVA S.R.L., società con socio unico, con sede legale in Milano, Via Valtorta 47 – CAP 20127, capitale sociale Euro 1.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 16223171006, di seguito più brevemente denominata **“EW”** o **“Concessionario”** – da una parte –

E

Comune di Lanciano con sede legale in via Piazza Plebiscito, 59/60 - 66034 Lanciano (CH), codice fiscale e P.IVA 00091240697 - rappresentato dal Sindaco, domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede comunale (di seguito, il **“Comune”** o **“Concedente”**) – dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le **“Parti”** e disgiuntamente la **“Parte”**.

PREMESSO CHE

- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che lo sviluppo della mobilità elettrica costituisce uno strumento essenziale per la riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e presenta, altresì, elevate potenzialità di applicazione, tra l'altro, nell'ambito del trasporto privato e pubblico, nonché della logistica;
- EWIVA è società del gruppo ENEL dedicata alle soluzioni energetiche avanzate, che opera nel settore della mobilità elettrica, tramite l'installazione, messa in esercizio e gestione, in qualità di operatore (**“Charging Point Operator”** o **“CPO”**), di punti di ricarica ad alta potenza (**“High Power Charging”** o **“HPC”**);
- EW considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di favorirne la crescita nel medio termine;
- EW partecipa a progetti di finanziamento europei e nazionali, volti alla promozione e allo sviluppo della rete di infrastrutture di ricarica per macchine elettriche ultraveloce HPC – High Power Charging (di seguito **“HPC”**);
- Le Parti concordano che l'area ubicata nel Comune in Via Ercole Tinari, distinta al catasto Foglio: 26 Particella: 5060 adibito ad Area di Parcheggio (di seguito, l'**“Area”**) risulta

tecnicamente e funzionalmente idonea per la realizzazione di no.1 (una) stazione di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici composta da tre infrastrutture di ricarica, come raffigurato nella planimetria di progetto allegata al presente protocollo d'intesa.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. PREMESSE

Le premesse e gli allegati al presente Protocollo di Intesa (di seguito, il “**Protocollo**”) ne costituiscono parte integrante e sostanziale, avendone il medesimo valore. Per allegati si intendono:

- Allegato 1: planimetria catastale;
- Allegato 2: Planimetrie del Sito HPC;
- Allegato 3: Scheda Tecnica degli elementi hardware della Stazione HPC.
- Allegato 4 – Copia fronte/retro documento di identità del firmatario

2. OGGETTO

2.1 Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito, il “**Protocollo**”), le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di n. 1 (una) stazione di ricarica per veicoli elettrici (la “**Stazione HPC**”), in via Via Ercole Tinari, nel sito indicato nella planimetria di cui all'Allegato 2 (il “**Sito HPC**”) secondo le caratteristiche tecniche indicate nella Scheda Tecnica di cui all'Allegato 3.

2.2 Sul Sito HPC saranno realizzate, a cura e a spese di EW, anche la cabina di trasformazione e di consegna.

2.3 Il Sito HPC, che comprende la cabina di trasformazione e di consegna, sarà utilizzato da EW (o dai soggetti da questa incaricati) per la messa a disposizione delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici e per la fornitura dei servizi accessori ai clienti finali.

2.4 Con il presente Protocollo e per l'intera durata del medesimo, il Comune espressamente autorizza la concessione di suolo pubblico a favore della società EW per realizzare e mantenere, a propria cura e spese, sopra l'area in oggetto, la cabina di trasformazione e la cabina di consegna, autorizzando espressamente l'accatastamento di tali opere a nome di EW, in forza della presente concessione.

2.5 In parziale deroga all'art. 934 c.c., le Parti convengono che la Stazione di Ricarica, comprensiva di ogni apparecchiatura tecnica, infrastruttura od opera funzionale, accessoria, connessa o ancillare alla Stazione HPC, restano di proprietà della società EW e sono collegate al

suolo solo per la durata del presente Protocollo, con conseguente diritto in capo ad EW di rimuovere tutto quanto di sua proprietà alla cessazione del Protocollo medesimo.

3. IMPEGNI DI EW

EW si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società, alle seguenti attività:

- a) progettare la Stazione HPC, ivi inclusi gli stalli riservati allo stazionamento dei veicoli elettrici durante l'erogazione del servizio di ricarica;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie ai fini dell'installazione della Stazione HPC;
- c) provvedere, a propria cura e spese, all'installazione della Stazione HPC, che resta di proprietà di EW;
- d) provvedere al collegamento della Stazione HPC con la rete elettrica in media tensione;
- e) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento del Sito HPC;
- f) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Stazione HPC – incluse le cabine di trasformazione e di consegna - al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- g) provvedere all'accatastamento a proprio nome delle Cabine;
- h) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- i) provvedere a tutte le attività di collaudo della Stazione HPC;
- j) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla realizzazione della Stazione HPC;
- k) provvedere all'alimentazione della stazione di ricarica attraverso energia proveniente, al 100%, da fonti rinnovabili;
- l) rimuovere la Stazione HPC, le cabine di consegna e trasformazione e quant'altro di sua proprietà e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune adeguatamente giustificata da norme sopravvenute o da provvedimenti emanati dalla Pubblica Autorità per esigenze di tutela di pubblici interessi, nonché in caso di cessazione del presente Protocollo;
- m) provvedere annualmente al pagamento in favore del Comune della somma onnicomprensiva pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) a fronte della messa a disposizione dell'area per la durata del protocollo d'intesa, a titolo di ristoro per la riduzione dei posti auto liberi e per l'aumento del traffico veicolare. Il contributo annuo verrà corrisposto secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4.

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione l'area a fronte di un contributo omnicomprensivo annuo di 8.000,00 euro per la durata del protocollo d'intesa, a titolo di ristoro per la riduzione dei posti auto liberi e per l'aumento del traffico veicolare. Il contributo annuo sarà corrisposto dalla data di entrata in servizio dell'impianto (attivazione);
- b) autorizzare la società EW a realizzare e mantenere sopra l'Area le cabine elettriche di consegna e di trasformazione, come da allegato 2 al presente Protocollo, tramite concessione di suolo pubblico a favore della società EW per realizzare e mantenere, a propria cura e spese, sopra l'area in oggetto, la cabina di trasformazione e di consegna, autorizzando espressamente l'accatastamento di tali opere a nome di EW, in forza della presente concessione;
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione della Stazione HPC che avverrà a cura, spese e responsabilità di EW medesima, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti;
- d) garantire che il Sito HPC sia accessibile al pubblico 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;
- e) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 285/1992 ("Codice della strada").

5. IMPEGNI DELLE PARTI

Con il presente Protocollo, le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di anni 15 fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

EW si impegna a riconsegnare il Sito HPC nello stato in cui è stato consegnato dal Comune, salvo il normale deperimento d'uso dovuto alla vetustà. A tal fine EW si impegna a rimuovere a propria cura e spese la Stazione HPC e le cabine di consegna e trasformazione e a ripristinare lo stato originario del Sito HPC entro 6 (sei) mesi a far data dalla scadenza del Protocollo.

A ogni scadenza il Protocollo si rinnoverà tacitamente per ulteriori 6 (sei) anni, salvo comunicazione da inviarsi a mezzo PEC con un preavviso di 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

7. RECESSO

7.1 EW potrà recedere dal presente Protocollo, in qualunque momento, dandone comunicazione al Comune, a mezzo PEC, da inviare con preavviso di almeno 6 (sei) mesi in caso di:

- accertata impossibilità tecnica di realizzare il Sito HPC;
- laddove applicabile, inammissibilità sopravvenuta del Sito HPC ai progetti di finanziamento (europei e/o nazionali);

7.2 Il Comune potrà recedere dal Protocollo in qualunque momento, dandone comunicazione ad EW, a mezzo PEC, da inviare con preavviso di almeno 6 (sei) mesi per la tutela di sopravvenuti interessi pubblici derivanti da norme o provvedimenti emanati dalla Pubblica Autorità.

8. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

9. ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente Protocollo con terze parti o altri enti pubblici.

10. COMUNICAZIONE

Entrambe le Parti non faranno alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione del presente Protocollo né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

11. PUBBLICITÀ

Le Parti concordano che i segni distintivi apponibili sulla Stazione HPC, e comunque all'interno del Sito HPC, saranno decisi esclusivamente da EW. Il Comune prende atto ed accetta che non potrà apporre nessun marchio, logo, segno distintivo o qualsiasi altra forma di comunicazione analoga che riguardi il Comune o comunque diversa da quanto deciso da EW.

Rimangono comunque a carico di EW il pagamento di tasse, diritti o oneri eventualmente imposti dallo Stato e dagli Enti Locali per l'apposizione, sulla Stazione HPC, di segni distintivi e di pubblicità specificamente autorizzata.

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che EW è il solo e unico titolare e/o licenziatario del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le Infrastrutture di Ricarica e (ii) la piattaforma proprietaria di gestione da remoto, inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree di installazione delle Infrastrutture di Ricarica di cui al presente Protocollo.

Pertanto, ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

13. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente Protocollo o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni disponibili al pubblico.

Gli obblighi di cui al presente accordo non si applicheranno con riferimento alle informazioni o ai documenti: (i) di cui le Parti siano legittimamente in possesso, senza obblighi di riservatezza, già prima della data di sottoscrizione del presente accordo; (ii) il cui contenuto sia o divenga di pubblico dominio; (iii) il cui contenuto siano inderogabilmente obbligati a rivelare ai sensi di norme applicabili alle parti o di provvedimenti applicabili alle parti di competenti autorità giurisdizionali o amministrative.

Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare di ciò l'altra parte, per iscritto, appena legalmente possibile;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno le Parti anche nell'anno successivo alla scadenza del presente Protocollo.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti riconoscono reciprocamente che, ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, ciascuna Parte potrà comunicare all'altra Parte dati dei rispettivi rappresentanti pro tempore e

degli altri soggetti sottoscriventi e/o degli altri soggetti incaricati della gestione del presente Protocollo, che costituiscono dati personali (di seguito, "**Dati Personali**" o "**Dati**") ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 (di seguito, "**GDPR**").

Ciascuna Parte si impegna, in qualità di autonomo titolare del trattamento, a trattare i Dati Personali, sia con modalità cartacee che elettroniche, nel rispetto di adeguate e appropriate misure di sicurezza e delle leggi di volta in volta applicabili in materia di protezione dei dati personali - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il GDPR, il D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (congiuntamente al GDPR "**Normativa Privacy Applicabile**") - ai soli fini dell'esecuzione e della gestione amministrativa e contabile del presente Contratto ("**Finalità**").

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, ad utilizzare i Dati Personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole Finalità; a non comunicare i Dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Protocollo; a non diffondere i Dati Personali di cui verranno comunque a conoscenza; a custodirli - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - in modo da evitare ogni rischio di violazione quale, ad esempio, distruzione o accesso non consentito.

I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolari rispetto a quanto oggetto del presente Protocollo per le medesime Finalità.

Fermo restando quanto previsto nel presente Protocollo, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio, ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da Pubbliche Autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, derivante da eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.

Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

15. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, VARIE

Il presente Protocollo sarà disciplinato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti, che non possa essere risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo

che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, salva applicazione delle norme di giurisdizione amministrativa esclusiva, è devoluta alla competenza del Tribunale di _____.

Qualsiasi modifica o deroga al presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

16. DIVIETO DI CESSIONE

A ciascuna delle Parti è fatto divieto di cedere in tutto o in parte a terzi il presente Protocollo, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte. È fatta salvo il diritto di EW, al quale il Comune acconsente sin d'ora, a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di EW in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa EW.

Inoltre, EW potrà cedere il presente Protocollo in caso di cessione a soggetti terzi del ramo di azienda relativo all'attività svolta presso il Sito HPC.

17. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

18. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico di EW. L'onere della registrazione è a carico di EW.

19. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dal presente Protocollo dovrà essere inviato per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta, se consegnata a mano, con rapporto di trasmissione, se inviata tramite trasmissione fax, o con ricevuta di ricevimento, se inviata tramite raccomandata, o tramite PEC agli indirizzi indicati dalle Parti:

Per EW:

email: info@ewiva.com

PEC: gestione.siti@pec.ewiva.com

Per il Comune:

+39 0872 7071

urp@lanciano.eu

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

Le comunicazioni potranno anche essere effettuate con qualsiasi altra modalità consentita dalla legge, con efficacia dal momento dell'effettiva ricezione. Ciascuna Parte potrà modificare

l'indirizzo al quale le comunicazioni, eventuali richieste, eventuali domande dovranno essere consegnate o inviate, dando comunicazione di ciò all'altra Parte per iscritto.

20. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese di terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

EW dichiara inoltre che, e in osservanza del decimo principio del Global Compact, intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, EW proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da EW e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di EW e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti.

Milano, 09/06/2026

EWIVA S.R.L.

Comune di Lanciano

Allegato 1: planimetria catastale;



Fabbricato

Terreno

Compravendite in zona

Cerca

Ricerca Comparabili + Valutazioni

NOVITÀ

Cerca

 **Catasto Fabbricati Terreni**

LANCIANO (CH)

Foglio: 26 Particella: 5060

Fabbricato

Terreno

Visura catastale

Costo: 2 €

Acquista

Ufficio provinciale di: CHIETI Territorio

Situazione aggiornata al : 28/05/2021

Immobile selezionato

Catasto: Terreni Comune: LANCIANO Codice: E435

Foglio: 26 Particella: 5060

Elenco Intestati

	Nominativo o denominazione	Codice fiscale	Titolarità	Quota	Altri dati
+	COMUNE DI LANCIANO con sede in LANCIANO (CH)	00091240937	Proprietà	1/1	

Allegato 2: Planimetrie del Sito HPC (di massima – soggetta a verifica tecnica e successiva approvazione da parte degli uffici tecnici)

Allegato 2: Planimetrie del Sito HPC (di massima – soggetta a verifica tecnica e successiva approvazione da parte degli uffici tecnici)

Inquadramento territoriale	Area di intervento
	
Layout di massima*	Foto simulazione
	

* Inquadramento di massima a titolo esemplificativo che non tiene conto dello studio di fattibilità – in caso di esito negativo o di varianti progettuali verranno concordate soluzioni alternative in sede di progettazione definitiva

Allegato 3: Scheda Tecnica degli elementi hardware della Stazione HPC



Specifiche di base	
Punti di ricarica	n. 3 Infrastrutture di ricarica
Potenza massima di ricarica per punto di ricarica	150kW - 350kW
Cabine elettriche	No.1 Cabina di consegna (se necessario, a discrezione del Distributore di Energia Elettrica) No.1 Cabina di Trasformazione.
Trasformatore	N. 1 Trasformatore (fino a 1.250 kVA)
Connessione	Connessione alla rete di distribuzione in MT
Potenza di allaccio	fino a 1.000 kW
Superficie totale richiesta	indicativamente 120 - 190 mq.